

Lecito escludere gli ospedalieri dal ricettario Ssn

Una Regione può ben vietare ai medici ospedalieri l'utilizzo del ricettario unico regionale per prescrivere farmaci rimborsabili dal Ssn: la misura si inserisce nel «disegno di sorveglianza» della spesa farmaceutica delineato anche dal legislatore statale. Parola della V sezione del Consiglio di Stato (decisione n. 362/2006), che ha accolto il ricorso della Puglia.

La controversia risale al 2004, quando l'Anaaò, il maggior sindacato dei medici dirigenti, ha impugnato un regolamento del 2003 con cui la Regione ha introdotto tre briglie per gli ospedalieri: il divieto di usare il ricettario unico regionale; l'obbligo di formulare una proposta di prescrizione al medico di famiglia, indicando il principio attivo e non il nome commercia-

le del medicinale; la possibilità, nei casi urgenti, di chiedere ai medici del pronto soccorso la trascrizione della terapia consigliata sul ricettario unico.

Il Tar Lecce ha dato ragione all'Anaaò, ritenendo che il regolamento violasse l'articolo 15 decies del Dlgs 502/1992 e cioè il «pieno titolo» degli ospedalieri a utilizzare il ricettario Ssn. Non è d'accordo Palazzo Spada: «La norma è espressiva di tutt'altra regola, che è quella dell'obbligo di appropriatezza, consistente in un insieme di limiti da osservare da parte di tutti i medici diversi da quelli di medicina generale». Non esclude quindi «l'ipotesi che i medici "altri" non prescrivano, ma consiglino soltanto».

M.PER.